

La separazione delle carriere è una trappola

Livio Pepino

Il dibattito sulle riforme della giustizia è ripreso. Dal tenore di alcuni interventi sembra che il vero problema stia nella «separazione delle carriere» di giudici e pubblici ministeri. Non è così. Anzi, la «guerra di religione» che si è scatenata al riguardo finisce per allontanare indefinitamente gli interventi sui veri nodi della giustizia (revisione della parte speciale del codice penale, radicale modifica della disciplina degli stupefacenti e della immigrazione, fissazione di un tetto massimo della pena detentiva, reali alternative al disastro del carcere, modifica del sistema delle impugnazioni, ampio accesso alla mediazione e alla conciliazione, revisione della magistratura onoraria, organizzazione degli uffici giudiziari secondo moduli predefiniti, istituzione di un «ufficio del giudice» che svolga l'attività di routine, nuova disciplina della professione forense e via elencando), da cui passa una riforma degna di questo nome. So bene che non ci sono, oggi, le condizioni politiche per interventi di segno democratico, capaci di voltar pagina rispetto alla spirale repressiva in atto e alla contestuale crescita di inefficienza. Ma non è una buona ragione per far scomparire il tema anche dal dibattito pubblico. Accettare che il terreno del confronto sia fissato da altri (che perseguono interessi opposti) è, in realtà, uno dei segnali della crisi della sinistra.

Sul punto bisognerà tornare. Ma ora mi sembra utile dire perché il tema della «separazione delle carriere» è un inutile diversivo o una «trappola». Non sono un pasdaran della «carriera unica» di pubblico ministero e giudice e sono convinto della lungimiranza di Gaetano Salvemini quando (oltre cent'anni fa, non oggi) segnalava l'irriducibile anomalia del pubblico ministero, sempre a metà strada tra giudice e poliziotto, affermando che «nella infinità varietà dei tipi balordi che arricchiscono la specie dell'homo sapiens, il più balordo di tutti è il regio procuratore». Ma è proprio questa ambiguità che impone, nel disegno lo statuto, di tener conto di attenzione e prudenza del contesto.

Sgombriamo il campo dai falsi problemi. L'insostenibilità (teorica e pratica) per chi è stato pubblico ministero di comparire il giorno dopo come giudice nello stesso tribunale avanti al quale ha esercitato per anni funzioni requiranti è intuitiva. Negarla significa porsi fuori dalla storia e dalla realtà e male ha fatto, in passato, una parte della magistratura a non accorgersene. Ma oggi la situazione è tutt'altra. A seguito delle modifiche approvate nella scorsa legislatura, infatti, il passaggio da una carriera all'altra è consentito solo cambiando regione e previo specifico vaglio attitudinale. La situazione è esattamente quella che, nel 1994, richiedeva l'allora presidente dell'Unione Camere penali, Gaetano Pecorella: «Non di separazione delle carriere deve parlarsi bensì, più correttamente, di separazione delle funzio-

ni (...). Con essa si vuole rimarcare che giudici e pubblici ministeri conservano eguale dignità e appartengono a eguale titolo all'ordine giudiziario: sennonché, a chi eserciti le funzioni dell'accusa a cui sono connesse quelle dell'indagine non deve essere attribuita alcuna funzione propria di chi deve giudicare, e viceversa. (...) Resta però l'esigenza che giudice e pubblico ministero abbiano una cultura comune, appartenendo tutti allo stesso ordine giudiziario. Unitario sarà il concorso di ammissione e unitario sarà il tirocinio: esaurito questo si avrà la scelta di una carriera piuttosto che di un'altra, senza che, successivamente, sia consentito de plano il passaggio dall'una all'altra. Si è detto de plano, perché uno sbarramento assoluto si porrebbe in contrasto tanto con le legittime aspirazioni di chi intenda mutare il proprio ruolo, che con la più razionale utilizzazione delle risorse umane».

Perché, dunque, cambiare ancora? Difficile comprenderlo posto che separare le carriere non produce certo di per sé crescita di professionalità né aumenta la capacità di controllo del giudice sul pubblico ministero (ché, se così fosse, si dovrebbero piuttosto separare le carriere dei giudici di appello da quelle dei giudici di primo grado e, del resto, se e quando c'è, nel processo, uno strapotere del pubblico ministero ciò dipende non dagli assetti ordinamentali ma dalla debolezza, nel ceto dei giuristi, della cultura delle garanzie). O meglio, una ragione c'è, ben comprensibile a chi – come continua invano a suggerire Rossana Rossanda – sa guardare agli interessi materiali in gioco. Lo spiegò, sul Corriere della Sera, all'inizio dell'epoca di Tangentopoli, Sergio Romano: «o i pubblici ministeri ritornano nella loro nicchia oppure bisogna separare le carriere!». E ciò perché tale separazione è inevitabilmente, a prescindere dalle «buone intenzioni» dei proponenti, l'anticamera del controllo dell'esecutivo sul pubblico ministero. Nessun salto logico in questa affermazione. Come ha scritto Alessandro Pizzorusso, senza appartenenza a un unico corpo di magistrati, «un pubblico ministero assolutamente indipendente e rigorosamente gerarchizzato (con la polizia ai suoi ordini) costituirebbe il potere dello Stato più forte che si sia mai avuto in alcun ordinamento costituzionale dell'epoca contemporanea (e infatti non lo si è mai avuto in alcun Paese)».

Così l'attrazione del pubblico ministero nella sfera dell'esecutivo diventerebbe una «esigenza politica» irresistibile. L'effetto – auspicato da Luciano Violante, ma non per questo condivisibile – sarebbe quello di portare «le scelte fondamentali di politica criminale (quali reati perseguire e quali lasciare impuniti) nelle mani del Governo» e di far venir meno «l'ipocrisia costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, resa necessaria dall'indipendenza del pubblico ministero» (cfr. Magi-

strati, Einaudi, 2009). Sarebbe bene rifletterci prima che sia troppo tardi.